



IZSLER IZS_loer RGP
PROT. N.19971 DEL 12/07/2017
5.3.1.0.0.0/30/2017 - AGD 907

Dichiarazione di responsabilità dei membri della commissione giudicatrice

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000

Oggetto: Commissione Giudicatrice - Dichiarazione dei componenti

Procedura telematica aperta, sopra soglia comunitaria, per l'affidamento del servizio triennale di gestione e manutenzione di una soluzione integrata per i processi di formazione residenziale e a distanza di IZSLER – CIG: 7046210C6D – Fascicolo 30/2017

Stazione appaltante: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini"

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, d.lgs. n. 50/2016

Il sottoscritto GIANLUCA ARCHETTI, selezionato tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice con sede in Via Bianchi, 9, Brescia, con la qualifica/funzione COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – D2 INFORMATICO e titolo di studio: PERITO INFORMATICO, al fine della designazione quale componente della commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50/2016, relativamente alla procedura in oggetto, consapevole delle responsabilità che assume con la presente,

D I C H I A R A

- di essere dipendente a tempo pieno e di essere stato autorizzato alla partecipazione alla commissione, ai sensi dell'art. 53, commi 5, 7, 8 e 9, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come da **Decreto del Direttore Generale n. 280 del 20.06.2017;**
- di accettare l'incarico conferito con il sopraccitato provvedimento.

D I C H I A R A A L T R E S I'

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e in particolare:

- 1) di non aver svolto né di svolgere in futuro alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare con la procedura in oggetto;
- 2) di non aver ricoperto, nel biennio antecedente, la carica di pubblico amministratore in relazione alla stazione appaltante che ha indetto la procedura in oggetto

3) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (artt. 314/335 "Dei delitti contro la pubblica Amministrazione" - Codice penale *);

4) di non essere stato membro di alcuna commissione giudicatrice di appalti pubblici che abbia concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

5) di aver esaminato l'elenco dei candidati e, ai sensi degli art. 51 e 52 del Codice di procedura civile di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016; di non essere incompatibile, e di non incorrere in alcuna delle condizioni che obbligano all'astensione, in particolare:

a) di non aver interesse nella procedura in oggetto;

b) di non essere, sé stesso né il coniuge, parente fino al secondo grado o legato da vincoli di affiliazione, o convivente o commensale abituale di uno o più concorrenti nella procedura in oggetto;

c) di non avere, sé stesso né il coniuge, causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con uno dei concorrenti nella procedura in oggetto;

d) di non aver consigliato, patrocinato, deposto come testimone, prestatore assistenza come consulente tecnico o essere stato arbitro, in una causa con uno dei concorrenti alla procedura in oggetto;

e) di non essere tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di un concorrente alla procedura in oggetto, né di essere amministratore o gerente di un ente, di un'associazione, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella procedura.

f) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della Commissione e all'Ente e ad astenersi dalla funzione.

Prende atto che ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il sottoscritto decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; e che ai sensi dell'articolo 76 dello stesso D.P.R. la dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Brescia, lì _____

In fede _____

Allega curriculum professionale e, per l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall'art.29 del D.Lgs. 50/2016, autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum medesimo nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Istituto



IZSLER IZS_loer RGP
PROT. N.19971 DEL 12/07/2017
5.3.1.0.0/30/2017 - AGD 907

*** Codice penale "Dei delitti contro la pubblica Amministrazione" - capo I del titolo II del libro secondo**

Art. 314 - Peculato
Art. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui
Art. 316bis - Malversazione a danno dello Stato
Art. 316ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Art. 317 - Concussione
Art. 318 - Corruzione per un atto d'ufficio
Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Art. 319ter - Corruzione in atti giudiziari
Art. 320 - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
Art. 322 - Istigazione alla corruzione
Art. 322bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e degli Stati Esteri
Art. 323 - Abuso d'ufficio
Art. 325 - Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio
Art. 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio
Art. 328 - Rifiuto di atti d'ufficio
Art. 329 - Rifiuti o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente di pubblica sicurezza
Art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
Art. 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
Art. 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

**** Codice Procedura Civile**

Art. 51 Astensione del giudice.

[I]. Il giudice ha l'obbligo di astenersi [78 att.] :

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [74 ss. c.c.] o legato da vincoli di affiliazione [406 ss. c.c.], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio [82] nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro [810] o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico [61];
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

[II]. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52 Ricusazione del giudice.

[I]. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi [51], ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

[II]. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario [54 comma 2].

[III]. La ricusazione sospende il processo [295].